

GUIDA BREVE

ALLA SEPARAZIONE

ED AL DIVORZIO

CON IL

GRATUITO PATROCINIO



La difesa è un diritto di tutti, anche quando finisce il matrimonio!

Istruzioni per l'uso

Caro amico,

dopo il matrimonio spesso, troppo spesso, segue la separazione dei coniugi. Se la vicenda umana è di una semplicità spietata, diversamente si deve dire del lato giuridico dell'evento.

Per questo motivo ho pensato di mettere a disposizione una breve guida che permetta di trovare in poche pagine i principi essenziali che disciplinano la materia, fornendo così uno strumento operativo con cui orientarsi.

A tale fine, secondo uno standard già collaudato con successo, ho voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso le risposte date alle domande più frequenti che i clienti più spesso mi rivolgono.

Che cosa non trovi in questo manuale

Come molti fra quelli che scrivono, avrei voluto predisporre un manuale che, esaminando ogni singola fattispecie dell'argomento, si possa ricordare come la "summa" sulla materia. Puoi pensare a titoloni come "Il Manuale aggiornato per la separazione senza

problemi" o "Tutto sulla separazione ed il Divorzio per i non addetti ai lavori".

Ma sarebbe stato un errore. Non Ti sarebbe servito a nulla!

Visto l'argomento, avrai già capito che sarebbe stata solo una forzatura perché non si può concentrare la preparazione di un bravo professionista in poche pagine: e, con quell'approccio, avrei anche falsato i Tuoi passi successivi, magari aiutandoti a sbagliare per eccesso di fiducia.

Non Ti ripropongo, quindi, un manuale di centinaia di pagine, difficile da leggere anche per avvocati e professori (ce ne sono già tanti sul mercato -come quelli che io mi sono letto- e stanno bene lì, dove possono essere acquistati dai professionisti che dovranno lavorare per Te).

Per questa ragione ho scritto solo una agevole, breve guida, comprensibile a tutti e di estesa utilità.

Che cosa trovi in questo manuale

Questo è un prontuario utile per attivare la tua difesa tecnica e per orientarti velocemente in una materia complessa, ricca di prescrizioni normative, giurisprudenziali e prassi.

Non c'è tutto quello di cui avrai bisogno per gestire la Tua separazione o il Tuo divorzio ma, senz'altro, vi troverai tutto quello che serve per iniziare ad organizzare la Tua difesa assistita da un avvocato, magari abilitato al gratuito patrocinio.

Diffida perciò di chi Ti racconterà che in una manciata di pagine si può condensare tutto il sapere necessario per padroneggiare una disciplina che è il punto di incontro di Diritto Civile, Diritto Processuale Civile, Diritto Penale, Diritto processuale penale etc.

Usa quindi questo manuale come una *roadmap* per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando gli errori che possono pregiudicare il buon esito della Tua separazione o il Tuo divorzio.

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza tecnicamente qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della mia guida, quest'ultima Ti servirà anche per scegliere l'avvocato giusto

per Te e decidere assieme a lui i passi necessari senza sbagliare.

Anzi, ricorda sempre che mentre la norma è una i casi particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Per questo motivo ricorda che l'assistenza di un legale può essere richiesta anche con il "Patrocinio a spese dello Stato", in tutti quei casi i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge che sono spiegati nella "Guida breve al Gratuito Patrocinio" che puoi scaricare gratis in formato E- book (PDF) **cliccando QUI**.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro. Legalista accanito, crede nel diritto quale massimo strumento di garanzia e di giustizia; iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'ordine degli Avvocati di Venezia, ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratitis.com e www.amministratordisostegno.com).

Per saperne di più mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>





Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocatogratis.com>

Puoi anche sottoscrivere il feed RSS del blog

<http://www.avvocatogratis.com/feed/>



LA SEPARAZIONE

1.

LA FINE DEL MATRIMONIO EQUIVALE DAVVERO ALLA SEPARAZIONE ?

Quando il rapporto matrimoniale entra in crisi consegue la necessità per i coniugi di prendere strade diverse.

Dopo un cammino comune seguono due percorsi distinti. Questa è la separazione sotto il profilo umano.

Dal punto di vista giuridico, invece, la separazione personale dei coniugi è il rimedio previsto dal nostro ordinamento in presenza di una crisi irreversibile del rapporto coniugale: essa può essere chiesta sia da uno che da entrambi i coniugi quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano pregiudizio all'educazione e alla vita dei figli.

La separazione deve essere sempre dichiarata dal Tribunale, che è l'organo giudiziario preposto alla verifica di quanto richiesto dai coniugi (in particolar modo per quanto concerne i figli minori).

Con il decreto di omologa della separazione, se questa è consensuale, o con la sentenza di separazione personale dei coniugi, se questa è giudiziale, cessa l'obbligo reciproco della convivenza (sorto al momento del matrimonio); in quell'istante cessano anche altri doveri coniugali, mentre non vengono meno gli obblighi - di natura patrimoniale - di assistenza materiale, né viene a mancare quello di reciproco rispetto.

2.

CHI PUO' CHIEDERE LA SEPARAZIONE?

Come accennato, si deve sottolineare che la separazione può essere chiesta da entrambi i coniugi o anche da uno solo di essi, a seconda vi sia o no la volontà comune di separarsi.

Per questo motivo essa può essere **consensuale o giudiziale**. La seconda ipotesi può verificarsi anche in tutti quei casi in cui i coniugi sono concordemente intenzionati a separarsi ma non trovano intesa sulle condizioni di separazione (ad esempio sulla divisione del patrimonio familiare, sull'assegno di mantenimento o la coabitazione con i figli etc.).

3.

COM'E' LA SEPARAZIONE CONSENSUALE?

Quando la separazione avviene in modo consensuale i coniugi depositano un'istanza congiunta al Giudice (ricorso) che rappresenta il loro consenso e la descrizione dei termini di separazione: questo accordo viene quindi trasmesso al Presidente del Tribunale affinché provveda alla sua omologazione con decreto.

"Art. 150 del Codice Civile

Separazione personale.

E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi."

4.

E LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE?

Purtroppo accade molto spesso che i coniugi non riescano a trovare un'intesa. In tali frangenti, non potendo presentare un'istanza congiunta che trovi la facile omologazione del Giudice, uno dei due può presentare un autonomo ricorso con cui chiede al magistrato l'autorizzazione a vivere separato dall'altro coniuge.

Questo percorso disgiunto è definito dal codice "separazione giudiziale" in quanto il provvedimento finale richiesto costituisce l'esito di un procedimento contenzioso civile: una sentenza che dispone la separazione personale dei coniugi.

"Art. 151 Codice Civile

Separazione giudiziale.

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."

5.

COSA SUCCEDDE CON LA RICHIESTA DI SEPARAZIONE?

Come ben avrai capito l'opzione della separazione consensuale è priva di conflittualità e molto celere (il decreto di omologa può seguire a 30-60 giorni dall'udienza e a 60-120 giorni dal deposito del ricorso).

La separazione personale dei coniugi non fa però cessare il matrimonio, né modifica lo status giuridico di coniuge.

Più precisamente si deve dire che la separazione fa cessare alcuni obblighi nati con il matrimonio (ad esempio non si deve più convivere, cessa l'obbligo di fedeltà e si scioglie la comunione legale dei beni).

Altri obblighi, invece, continuano ad esistere, ma sono limitati o regolamentati in modo specifico e ciò vale, in particolare, per quanto riguarda i rapporti economici fra i coniugi e con i figli minori – nonché con quelli che divengono maggiorenni ma che, pur conviventi con uno dei coniugi, non sono ancora economicamente autosufficienti.

6.

COSA PUO' CAUSARE LA SEPARAZIONE?

Devi sapere che è ammesso che la separazione possa essere indipendente da cause soggettive: può essere dichiarata infatti, anche in assenza di colpa di uno dei due coniugi ed indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi di loro o, con le parole del Codice, qualora vi siano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. (art. 151, 1°co. Cod. Civ.).

Può quindi accadere che i coniugi si separino perché si verificano fatti esterni, indipendenti dalla loro volontà, successivi al matrimonio e tali da rendere impossibile il vivere ancora assieme.

7.

LA SEPARAZIONE E' DEFINITIVA?

No, la separazione personale dei coniugi, a differenza del divorzio, ha carattere temporaneo: i coniugi, infatti, possono in ogni momento riconciliarsi.

"Art. 154 Cod. Civ.

Riconciliazione.

La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta."

La riconciliazione si compie senza alcun atto formale, con una semplice condotta incompatibile con la separazione, facendo immediatamente cessare gli effetti di quest'ultima.

Per formalizzare gli effetti della riconciliazione non serve un nuovo procedimento giudiziario, comunque possibile, ma basta che i coniugi si presentino all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza e rilascino una dichiarazione che attesta l'avvenuta riconciliazione.

8.

BASTA LA SEPARAZIONE DI FATTO?

Spesso può capitare che i coniugi si trovino a cessare la convivenza improvvisamente, senza provvedere ai passi necessari a dare veste giuridica al distacco (ovvero senza il ricorso consensuale o giudiziale al Tribunale).

In questo caso si ha la c.d. "separazione di fatto": uno o entrambi i coniugi escono dall'abitazione familiare e le loro vite procedono separate seguendo percorsi del tutto indipendenti l'uno dall'altro. Insomma, nella separazione di fatto i coniugi si comportano come se fossero tornati single senza attuare alcun comportamento che modifichi sotto il profilo giuridico il rapporto coniugale costituitosi con il matrimonio.

Conseguenza di questa scelta puramente materiale è che, appunto, non si genera alcuno degli effetti giuridici della "Separazione personale dei coniugi", consensuale o giudiziale che sia.

Per questo motivo, la separazione di fatto non fa decorrere il termine che permette di chiedere il divorzio allo scadere del

trentaseiesimo mese dalla prima udienza di comparizione personale dei coniugi avanti il Giudice.

La separazione di fatto, come accennato, non ha conseguenze sul piano giuridico e può essere protratta per tempi indefiniti da entrambi senza che vi sia una variazione del rapporto coniugale, che resta inalterato.

Se, però, uno dei coniugi non è d'accordo in merito all'avvenuta separazione di fatto, può azionare l'avvenuta violazione dell'obbligo di convivenza connaturato al rapporto coniugale.

Per questo motivo devi sapere che l'abbandono del tetto coniugale o il mantenimento di rapporti affettivi e sessuali al di fuori del matrimonio possono essere causa di addebito della separazione qualora questa venga avviata in via giudiziale.

9.

COSA CAMBIA CON LA SEPARAZIONE?

Come hai già intuito da quanto fin qui detto, la separazione personale dei coniugi, consensuale o giudiziale, ha invece effetti giuridici che modificano i rapporti personali e patrimoniali tanto tra marito e moglie quanto tra genitori e figli.

A titolo esemplificativo, i contesti in cui la separazione personale dei coniugi produce effetti possono essere:

- le questioni inerenti il regime patrimoniale della comunione scelta al momento del matrimonio nonché i beni acquistati in comune;
- i diritti ereditari;
- il diritto al mantenimento per il coniuge beneficiario;
- il diritto agli alimenti per il coniuge beneficiario;
- l'assegnazione ad uno dei coniugi della casa familiare;
- l'affidamento dei figli (condiviso o meno), la convivenza con loro ed il correlato loro mantenimento.

10.

QUAL'E' LA DIFFERENZA FRA SEPARAZIONE CONSENSUALE E

GIUDIZIALE?

Ti ho già anticipato che la separazione legale dei coniugi può avvenire in via consensuale o giudiziale.

La separazione consensuale è l'istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo, decidono di separarsi: questo percorso presuppone quindi che entrambi i coniugi abbiano un'intesa su tutte le condizioni di separazione.

Un accordo tale da regolare tutti gli aspetti del rapporto coniugale (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale, etc.).

In questo caso, il Tribunale provvederà solamente al controllo di legittimità dei termini raggiunti da marito e moglie per la separazione: qualora vi siano figli minorenni, la verifica del Tribunale si estenderà a garantire il rispetto delle prioritarie esigenze dei minori.

Quando, invece, manca un completo accordo, Il Tribunale decide sulle residue questioni controverse e regola con sentenza le condizioni di separazione: in questo caso si ha un vero e proprio processo civile ordinario con le parti che cercano, in istruttoria, di dimostrare le proprie ragioni "*l'una contro l'altra armate*".

Anticipando quanto preciserò sotto, anche in questo tipo di processo è ammesso il gratuito patrocinio e Tu puoi averne diritto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

11.

COME FUNZIONA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE?

Anche la separazione consensuale ha un percorso procedimentale, ma questo è semplificato ed accelerato. Tutto inizia depositando un ricorso.

In molti Tribunali italiani, questo atto giudiziario non richiede la sottoscrizione necessaria anche del legale.

E' utile però ricordare che, vista la complessità e delicatezza delle materie trattate e gli effetti delle scelte da compiersi, devi sempre tenere in conto l'opportunità di farTi assistere da un professionista

preparato al fine anche d'evitare che la parte debole, o meno informata, accetti condizioni svantaggiose che peseranno per gli anni a venire.

Per questa ragione devi ricordare che anche la separazione consensuale può essere assistita dal Patrocinio a spese dello Stato: in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi puoi chiedere di essere ammesso alla nomina di un avvocato abilitato che verrà pagato integralmente dallo Stato.

Prima di iniziare il Tuo procedimento di separazione, consensuale o giudiziale che sia, verifica se sei nelle condizioni per avere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

12.

QUALI SONO I COSTI FISSI DI UNA CAUSA DI SEPARAZIONE?

Proprio per l'attenzione che il legislatore ha dedicato alla materia del diritto di famiglia, che tocca i rapporti più sensibili della vita umana, si è sempre riservata una particolare tutela anche in riferimento al costo giudiziario dei procedimenti che riguardano l'ambito familiare.

Per questa ragione, mentre la maggior parte dei contenziosi civili vede un obbligo fiscale per ogni atto e provvedimento giudiziario, i processi di separazione e divorzio sono esentati

- sia dall'obbligo di versamento del Contributo Unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa,
- sia dall'obbligo di registrazione onerosa all'Agenzia delle Entrate di ogni provvedimento venisse pronunciato dal Giudice.
- Non vi sono quindi costi ulteriori per la propria difesa.

13.

E SE NON HAI IL REDDITO PER TROVARTI UN AVVOCATO?

La legge sul gratuito patrocinio Ti garantisce l'esercizio del diritto di

difesa con l'accesso ad un avvocato abilitato iscritto nelle liste per il patrocinio a spese dello stato. Il Tuo legale lo scegli Tu ma lo paga lo Stato presentando la idonea documentazione.

Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, è necessario che Tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (importo periodicamente rivalutato dal Ministero e qui calcolato alla data del 10.05.2010).

La domanda di ammissione al beneficio, da Te sottoscritta, va presentata in carta semplice e deve indicare:

1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ;
2. le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il Tuo nucleo familiare;
3. l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
4. l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca [QUI](#)**.

14.

COME SI SVOLGE LA SEPARAZIONE CONSENSUALE?

Dopo il deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa un'udienza alla quale i coniugi devono comparire di persona. In questa sede i coniugi sono sentiti individualmente ed il magistrato provvede per legge a tentare la conciliazione. Se la conciliazione non riesce (come accade SEMPRE), verifica che le condizioni di separazione indicate in ricorso siano effettivamente corrispondenti a quanto desiderato dai ciascuno dei coniugi.

Con l'udienza, e ancor prima che venga dichiarata la separazione, il Presidente del Tribunale adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti. Da questo momento comincia a decorrere il triennio dopo il quale potrai chiedere il divorzio.

Dopo di ciò, se gli accordi non sono pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il Tribunale decide l'omologazione delle condizioni di separazione (decreto di omologa), così statuendo che la stessa è avvenuta e produce i suoi effetti giuridici.

15.

SI POSSONO CHIEDERE MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE?

Le condizioni omologate in sede di separazione consensuale, ma anche quelle statuite in sentenza, non devono mai essere ritenute definitive perché esse possono essere modificate o revocate: questo può avvenire in tutti i casi in cui successivamente accadono fatti che variano la situazione (anche patrimoniale) di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

Per ottenere la modifica degli accordi di separazione si deve depositare un ricorso in Tribunale ai sensi dell'art. 710 c.p.c.

Per fare questo è necessario rivolgersi ad un avvocato che inizierà con il ricorso un procedimento civile avente l'obiettivo di dimostrare che la situazione economica si è modificata a svantaggio del coniuge richiedente.

Come puoi facilmente immaginare è probabile che il coniuge avversario non sia favorevole ad una modifica delle condizioni di separazione che mira a privarlo dell'assegno di mantenimento, o di parte di esso, oppure a togliergli la casa.

Per questo l'opposizione dell'altro coniuge è quasi scontata e si deve quindi tener conto che la causa potrebbe avere tempi e costi non certi: ricorda pertanto che, in presenza dei requisiti reddituali, l'integrale costo del processo potrebbe essere sostenuto a Tuo favore dallo Stato con il gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello stato).

Valgono perciò anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte per la separazione dei coniugi.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

16.

COME FUNZIONA LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE?

Se la separazione consensuale è il frutto dell'accordo dei coniugi, si può dire che la separazione giudiziale è l'effetto del conflitto dei coniugi nella determinazione delle condizioni di separazione.

Anche in questa seconda ipotesi, la separazione viene chiesta con un ricorso ma, mentre con l'accordo consensuale vi è la sottoscrizione di entrambi i coniugi, in questo caso la richiesta proviene da uno solo di loro.

Il procedimento, perché si tratta di un vero e proprio processo, viene iniziato con il deposito del ricorso sottoscritto dal coniuge che richiede la separazione giudiziale e che spiega, nell'atto introduttivo del giudizio, le sue ragioni e le condizioni che lui ritiene accettabili.

In questo caso è sempre necessaria l'assistenza e la rappresentanza processuale di un avvocato. In presenza dei requisiti reddituali, si può essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

All'esito del procedimento civile, il Tribunale decide la separazione con sentenza nella quale sono imposte ai coniugi le condizioni.

Poiché trattasi un processo civile, se hai i requisiti reddituali e soggettivi, anche qui puoi essere integralmente rappresentato ed assistito da un avvocato con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

17.

SI PUO' ACCERTARE LA RESPONSABILITA' DELLA FINE DEL MATRIMONIO?

A differenza della separazione consensuale, con il percorso giudiziale è consentita ai coniugi anche la possibilità di chiedere l'addebito della separazione: ciò significa che si può chiedere che vengano accertati dal Giudice

- sia la violazione degli obblighi coniugali contratti col matrimonio (infedeltà grave e notoria, abbandono ingiustificato del tetto coniugale, omessa assistenza morale, omessa cura della prole, maltrattamenti in famiglia etc.) da parte dell'altro coniuge,
- sia il fatto che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.

Per accertare l'esistenza delle violazioni, vi deve essere domanda espressa al Giudice a seguito della quale viene realizzata una vera e propria istruttoria con documenti, testi e periti di parte: il Giudice dovrà poter verificare se quanto sostenuto dal coniuge che chiede l'addebito viene confermato dalle risultanze processuali.

Qualora il processo porti a confermare la violazione degli obblighi coniugali a carico di uno dei coniugi e la cessazione del rapporto quale sua conseguenza, vi sarà l'addebito a carico del coniuge soccombente e questi non avrà diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento (art. 156 cod. civ.) e perderà tutti i diritti ereditari a parte l'assegno vitalizio in costanza di assegno alimentare (artt. 548 e 585 cod. civ.).

Anche nella separazione giudiziale i coniugi devono comparire avanti il Presidente del Tribunale alla prima udienza ed in tale sede si svolge il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Ugualmente al caso prima visto, il Magistrato può, in questa sede, adottare i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole.

Di lì in poi, segue un processo ordinario che si concluderà con la sentenza di separazione.

18.

COS'E' L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E QUANDO E' DOVUTO?

In tutti quei casi in cui viene pronunciata la separazione con addebito, a favore del coniuge cui non è addebitato il fallimento del matrimonio e privo di adeguati redditi, il Tribunale statuisce in sentenza il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, che gli consenta di mantenere il tenore di vita avuto in precedenza.

L'assegno di mantenimento può anche essere concordato in sede di separazione consensuale o, nei casi di separazione giudiziale senza addebito, statuito dal Giudice a favore del coniuge cui non è stata addebitata la separazione, indipendentemente che questa sia stata addebitata o meno all'altro coniuge salva la presenza delle condizioni necessarie.

L'attribuzione dell'assegno di mantenimento richiede che con la separazione vengano meno i presupposti reddituali per consentire al coniuge più debole economicamente la conservazione del tenore di vita di cui precedentemente godeva, o che avrebbe dovuto godere (non avendo rilievo ante separazione il coniuge richiedente avesse tollerato, subito o comunque accettato un tenore di vita più modesto).

Premessa la necessaria presenza del requisito di "adeguatezza reddituale" ora descritto, si evidenzia che la misura dell'assegno di mantenimento viene commisurata ai redditi del coniuge obbligato ed al suo patrimonio, complessivamente inteso.

Quando sopravvengono fatti nuovi che modificano le condizioni patrimoniali di separazione, ciascuno dei coniugi può chiedere la revoca o la modifica dei provvedimenti che hanno disposto l'assegno di mantenimento.

In particolare, se il coniuge a cui favore è disposto l'assegno di mantenimento ottiene un lavoro che gli consente una redditività idonea, il coniuge obbligato può chiedere venga disposta la revoca del provvedimento che disponeva l'assegno o la riduzione dell'assegno stesso.

Anche in questo procedimento, in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi, puoi avere l'assistenza di un avvocato pagato dallo stato con l'ammissione al gratuito patrocinio.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

19.

COSA FARE QUANDO L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NON VIENE PAGATO?

Qualora il coniuge obbligato a pagare non vi provveda, l'altro coniuge può immediatamente chiedere al Tribunale:

1. l'immediato sequestro dei suoi beni

ovvero il sequestro del patrimonio del coniuge può essere chiesto al Giudice davanti al quale pende la separazione o al Tribunale competente se invece la separazione c'è già stata;

2. un decreto ingiuntivo e il pignoramento di case e terreni

ovvero ottenere un'immediata ingiunzione di pagamento da parte del Tribunale a carico del coniuge inadempiente e far pignorare gli eventuali immobili di sua proprietà e farli vendere all'asta;

3. un decreto ingiuntivo ed il pignoramento presso terzi dei crediti

ovvero ottenere un' immediata ingiunzione di pagamento da parte del Tribunale a carico del coniuge inadempiente e far ordinare a un suo debitore di pagare direttamente il mantenimento, anche versando periodicamente le somme di denaro che sono dovute (ad es. una parte dello stipendio).

Anche questa attività può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca [QUI](#)**.

20.

COSA FARE SE IL CONIUGE OBBLIGATO ALL'ASSEGNO NON HA BENI?

Può capitare che, nonostante l'assegno di mantenimento per i figli sia stato posto a carico del coniuge con maggiori mezzi patrimoniali, questi venga a spogliarsi dei suoi beni e non provveda a versare l'importo mensilmente dovuto.

In questa situazione non vi sono più beni pignorabili o sequestrabili ma, magari, i nonni hanno comunque un cospicuo patrimonio di cui fanno godere indirettamente il coniuge inadempiente.

Qui bisogna ricordare che sono *ex lege* obbligati all'obbligo alimentare anche gli stessi nonni ed i fratelli maggiorenni in forza dell'art. 433 cod. civ.

Gli alimenti possono essere chiesti dal genitore convivente che invoca lo stato di bisogno dei figli e non è in grado di provvedere in proprio al loro mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita del richiedente, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze.

In presenza dei requisiti reddituali e soggettivi, anche questa attività può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato: dopo l'ammissione al beneficio, ogni spesa del Tuo legale viene sostenuta dallo Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca [QUI](#)**.

21.

SE NON SI PAGA L'ASSEGNO CI SONO RESPONSABILITÀ PENALI?

L'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza da parte di chi ne aveva l'obbligo, nonché la possibilità di adempiervi, rappresenta

una condotta penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 570 del Codice Penale.

Peraltro, i mezzi di sussistenza non si identificano solo con il dovuto a titolo di assegno di mantenimento o alimenti ma si possono individuare in ciò che è necessario per i bisogni alimentari della vita: vitto, alloggio, vestiario, medicinali (il tutto parametrato alle condizioni economiche di chi è tenuto ad adempiervi: l'impossibilità deve però essere provata dal coniuge obbligato e da lui non colpevolmente creata).

I presupposti sono perciò:

- lo stato di bisogno dei soggetti beneficiari,

esso non richiede l'assoluta indigenza ma la grave ed effettiva difficoltà ad fare fronte ai bisogni primari della vita quotidiana;

- la possibilità economica di adempiere del coniuge cui è assegnato l'obbligo giuridico,

essa si presume e non può essere negata in ragione di una mera mancata redditualità: l'impossibilità economica deve essere provata a cura del coniuge inadempiente che, qualora non sia in grado di adempiere agli obblighi di assistenza economica familiare per propria colpa, non potrà escludere l'imputazione del reato di cui all'art. 570 C.P..

Nel caso di avvio di un procedimento penale per i fatti ora descritti, il coniuge ed i figli che non hanno ricevuto quanto statuito in provvedimento di separazione o divorzio, potranno costituirsi parte civile.

Anche in questo procedimento, in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi, puoi avere l'assistenza di un avvocato pagato dallo stato con l'ammissione al gratuito patrocinio.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

22.

COME SI SVOLGE LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE?

In alcuni casi è possibile che sia pronunciata da subito la separazione con sentenza non definitiva lasciando poi continuare il processo per accertare e decidere quanto è ancora oggetto di

controversia fra i coniugi.

Questo consentirà la decorrenza del termine triennale per il divorzio a partire dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Giudice e ciò, ipoteticamente, anche prima della pronuncia della sentenza definitiva che regola e definisce i rapporti tra i coniugi.

Come in tutti i processi civili, il percorso processuale è e resta sempre nella disponibilità delle parti, e in questo caso dei coniugi. Pertanto, anche se si è iniziata una separazione giudiziale, qualora nel corso del processo i coniugi trovino un nuovo accordo sulle condizioni di separazione, la procedura può essere trasformata in separazione consensuale.

È invece impossibile procedere all'inverso: ovvero, se si è iniziata una separazione consensuale e prima dell'udienza viene meno l'accordo sulle condizioni, la procedura non può essere trasformata in giudiziale. Essa deve perciò essere abbandonata e deve essere dato avvio ad un nuovo processo per la separazione giudiziale.

Come nella separazione consensuale, anche in quella giudiziale, le condizioni stabilite in sentenza possono essere modificate o revocate: questo può avvenire in tutti i casi in cui successivamente accadono fatti che variano la situazione (anche patrimoniale) di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

Anche questa attività può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

23.

A CHI VENGONO AFFIDATI I FIGLI?

Il Tribunale decide l'affidamento dei figli tenendo in conto l'esclusivo interesse dei minori: per questo motivo, viene favorito il genitore che è in grado di far superare con minor trauma la fine della famiglia coniugale.

Recentemente vi stata la riforma dell'affidamento che prevede, nella generalità dei casi, l'affido condiviso ad entrambi i genitori: resterà invece assegnata solo ad uno dei due la convivenza con i figli tenendo conto delle loro età, sesso, necessità mediche, psicologiche ed affettive.

Nella scelta del coniuge con cui i figli conviveranno non influisce l'eventuale addebito della separazione, a meno che questo non sia appunto dipendente da violazione degli obblighi genitoriali nei confronti dei figli stessi (ad es. maltrattamenti o abusi).

24.

A CHI VIENE ASSEGNATA LA CASA CONIUGALE?

Al coniuge al quale viene assegnata la convivenza con i figli è normalmente assegnata la casa coniugale: la scelta è infatti assunta al fine di garantire alla prole la conservazione delle condizioni di vita precedenti la separazione.

Al momento dell'assegnazione il Tribunale tiene comunque conto le condizioni economiche dei coniugi.

25.

COS'E' L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI?

Nel provvedimento che dispone la convivenza dei figli con uno dei due coniugi, decreto di omologa o sentenza che sia, vi è anche la previsione dell'importo necessario al loro mantenimento a carico del coniuge non convivente con loro: la sua determinazione tiene conto della redditualità del coniuge a cui carico viene posto nonché anche del suo patrimonio complessivamente inteso.

Le somme da versarsi non sono quantificate in maniera statica perché viene sempre previsto il loro aggiornamento con l'indice dei Prezzi al Consumo (ISTAT) e, talvolta, anche computando la loro rivalutazione.

E' da tenere presente che, se il genitore che vi è tenuto omette di versare abitualmente il contributo mensile, può vedersi revocato il provvedimento che dispone l'affido condiviso.

26.

MA COS'E' L'AFFIDO CONDIVISO?

Come ho sopra accennato, la disciplina dell'affido dei figli minori è stata recentemente rivoluzionata prevedendo l'esercizio della potestà genitoriale a favore tanto del padre che della madre.

L'art. 155 del cod. civ., come novellato dalla L. 54/2006 prevede, in via generale, che in caso di separazione e divorzio i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori che ne eserciteranno congiuntamente la potestà.

La Riforma è stata introdotta in ossequio al principio della bigenitorialità, stante il quale il figlio ha diritto di mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione (prima, invece, i figli erano affidati, di solito, solo alla madre, che esercitava in via esclusiva la potestà genitoriale).

La norma citata e quella successiva ammettono, però, un'eccezione alla descritta regola generale prevedendo la possibilità di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, avuto riguardo all'effettivo interesse dei minori.

"Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile."

Tuttavia, si deve ricordare che, non tipizzando le ipotesi che ostacolano l'affidamento condiviso, ne è lasciata l'individuazione al prudente apprezzamento del Giudice: questi, nella sua decisione, dovrà però far risultare la ragioni dello scostamento dal modello legale generale. Ciò con particolare riferimento all'idoneità educativa del genitore affidatario e, soprattutto, all'inidoneità educativa dell'altro, di cui ritiene di dovere escludere l'esercizio della potestà.

Qui è importantissimo sottolineare quanto deciso da una recentissima statuizione della Suprema Corte in merito al venir meno dei presupposti dell'affido condiviso in mancanza del pagamento dell'assegno di mantenimento protrattosi per anni.

La giurisprudenza sta equiparando il mancato adempimento all'obbligo alimentare ad una forma di disattenzione verso la prole, un'omissione di cure, che non è scusabile: si ritiene che il non anteporre l'interesse dei figli al proprio sia sintomo di una grave lesione dei diritti dei figli, non solo sul piano strettamente materiale, ma ancora di più, sotto il profilo morale.

Da ciò è appunto tratta giustificazione al provvedimento del Giudice in merito alla revoca dell'affido condiviso per i genitori che non provvedono ad adempiere agli obblighi nascenti dalla sentenza di separazione o di divorzio.

27.

COSA SI PUO' FARE CONTRO LA SENTENZA DI SEPARAZIONE?

Come per tutti i giudizi di primo grado è prevista la possibilità di un riesame nel merito della trattazione svolta e della decisione assunta in sentenza: l'impugnazione del provvedimento del Tribunale si fa proponendo appello avanti il Giudice di secondo grado (la Corte d'Appello).

Anche questa attività, in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi, può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

IL DIVORZIO

28.

COS'E' IL DIVORZIO?

Mentre la separazione non pone fine al rapporto coniugale, ma ne attenua solo gli effetti, il divorzio produce lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato con rito religioso riconosciuto dallo Stato).

La separazione, senza sopravvenuta riconciliazione, è il passaggio necessario per ottenere il divorzio: il termine per poter domandare quest'ultimo è, infatti il decorso di un triennio a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione (art. 3. L. 898/1970)

Gli effetti del divorzio si producono con la pronuncia della richiesta sentenza. Solo dopo di essa gli ex coniugi possono contrarre nuovo matrimonio.

29.

COME SI CHIEDE IL DIVORZIO?

La richiesta di divorzio può essere congiunta, da parte di entrambi i coniugi, o disgiunta, e quindi chiesta da uno solo di essi; il procedimento divorzile deve avere sempre il patrocinio di un legale per ciascun coniuge.

Nel primo caso, quello del divorzio cosiddetto consensuale, i coniugi devono essere d'accordo su tutte le condizioni che verranno a regolamentarlo (economiche e relative ai figli).

In questo caso, come nella separazione consensuale, il tempo necessario alla pronuncia si aggira in media su 90 giorni ed il procedimento si introduce con un ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi.

Per converso, quando i coniugi non sono d'accordo sulle condizioni divorzili, si ha il divorzio giudiziale o contenzioso. In questa seconda ipotesi, come nella separazione giudiziale, basta che venga depositato un ricorso da uno solo dei due coniugi ed ha inizio un processo civile secondo il rito ordinario.

Alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione e, poi, assume i provvedimenti provvisori ed urgenti che varranno fino alla pronuncia della sentenza di divorzio. Di lì in poi seguirà un'istruttoria, con documenti, testi e perito, in cui ciascuno dei coniugi porterà prove a sostegno delle proprie ragioni. All'esito, sarà emessa la sentenza che imporrà le condizioni decise dal Tribunale.

Come Ti ho già anticipato, il ricorso che introduce la richiesta divorzile deve sempre essere presentato con l'assistenza di un avvocato.

In presenza dei requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

30.

DOVRO' ANDARE IN TRIBUNALE?

Nel caso di divorzio congiunto sarà sufficiente andarci solo una volta, in occasione dell'udienza presidenziale. Il Presidente del Tribunale, infatti, entro i 5 giorni successivi al deposito del ricorso fissa con decreto la comparsa dei coniugi davanti a se per sentire le loro ragioni e per svolgere un ultimo tentativo di conciliazione.

Nel caso di divorzio contenzioso è possibile essere convocati dal Giudice anche per l'interrogatorio formale oltreché per l'esperimento del tentativo di conciliazione e quindi possono essere necessarie 2 o 3 presenze in udienza.

31.

UN CONIUGE PUO' OPPORSI ALLA RICHIESTE DI DIVORZIO DELL'ALTRO?

Anche nel caso di divorzio giudiziale, ossia quando non vi è accordo su tutte le condizioni di divorzio, non vi può essere una pura opposizione allo scioglimento del vincolo coniugale.

L'unico caso in cui viene respinto il ricorso per divorzio è quando vi è stata la riconciliazione fra i coniugi e quindi non è decorso il termine triennale dalla separazione richiesto dalla legge.

32.

QUALI SONO GLI EFFETTI PERSONALI E PATRIMONIALI DEL DIVORZIO?

La sentenza di divorzio non è la naturale prosecuzione di quanto disposto in sede di separazione personale dei coniugi: il Giudice avanti cui viene depositato il ricorso per divorzio è infatti libero di confermare le condizioni statuite precedentemente o di modificarle, quindi, quantomeno in astratto, tutte le condizioni precedentemente assunte possono essere rinegoziate. Spesso, però, i coniugi chiedono che le condizioni rimangano pressoché inalterate, questo accade soprattutto se sono trascorsi pochi anni dalla separazione e se questa ha garantito un buon equilibrio nei rapporti patrimoniali, esistenziali e con i figli.

La sentenza di divorzio produce comunque i seguenti effetti personali:

- il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
- la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo.

La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:

- l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli. È possibile che esso sia sostituito da un assegno in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso e se il Tribunale ritiene che la somma sia congrua;
- la perdita dei diritti successori;
- in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite cui spetti la pensione di reversibilità, il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento, alla pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza (art. 9, 2° comma, L. 898/1970).

Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri

assegni a lui spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di mantenimento (art. 9, 3° comma, L. 898/1970).

- il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (art. 12 bis, L. 898/1970).

33.

COS'E' L'ASSEGNO DIVORZILE?

È quella somma che uno dei due coniugi può essere tenuto a versare all'altro nel caso in cui i loro redditi siano molto diversi.

Come avviene nella separazione giudiziale, infatti, il Tribunale può ordinare a un coniuge di versare all'altro un assegno mensile nel caso che quest'ultimo non abbia adeguati redditi propri: questo assegno deve consentirgli di mantenere il tenore di vita avuto in precedenza.

L'entità dell'assegno divorzile viene commisurata ai redditi del coniuge obbligato e al suo patrimonio complessivamente inteso, nonché alle motivazioni della sentenza, all'apporto di ciascuno al patrimonio familiare in costanza di matrimonio e alla durata dello stesso.

L'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive viene accertata con riferimento al principio per cui le condizioni economiche del coniuge più debole non devono essere deteriorate per il solo effetto del divorzio.

Una tale indagine viene condotta in sede di merito e si esprime sul piano della concretezza e dell'effettività tenendo conto di tutti gli

elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociali) della specifica fattispecie. Di solito è sempre previsto l'aggiornamento dell'assegno sulla base dell'indice dei Prezzi al Consumo (ISTAT) e, talvolta, anche computando la sua rivalutazione.

Il diritto all'assegno divorzile viene meno con le nuove nozze dell'ex coniuge beneficiario. Il principio ispiratore è che in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé resta.

L'obbligo di pagare l'assegno divorzile permane pure se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona. Esso può però esser fatto cessare se viene data la prova che il nuovo rapporto ha caratteristiche tali da fare ragionevolmente ritenere che l'ex coniuge non si trovi più in quella situazione di bisogno capace di giustificare un assegno a suo favore, per cui l'instaurazione di una simile convivenza faccia effettivamente venir meno la necessità dell'assegno ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello ante separazione.

Qualora l'ex coniuge gravato dall'obbligo di pagare l'assegno divorzile non vi provveda sono consentiti tutti i mezzi di tutela che erano previsti per l'assegno di mantenimento in sede di separazione.

In linea teorica l'assegno divorzile potrebbe essere concesso anche a favore del coniuge cui sia stata addebitata la separazione.

L'assegno divorzile non va confuso con il contributo al mantenimento dei figli, che è sempre dovuto al genitore con cui gli stessi prevalentemente convivono.

Come sopra, in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi, questa attività può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

34.

QUANDO SI PUO' CHIEDERE IL DIVORZIO?

L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «*il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita*».

Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, dovrà accertare l'esistenza di due condizioni.

La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine:

- della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un'organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali;
- della comunione spirituale consistente nell'affetto reciproco, nell'ascolto, nell'aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi.

La seconda, di natura oggettiva, costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):

- che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall'udienza presidenziale (che è la prima udienza, in ambedue i casi);
- che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
- che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
- che il matrimonio non sia stato consumato;
- che sia stato dichiarato giudizialmente il mutamento di sesso di uno dei coniugi.

La dichiarazione di nullità del matrimonio religioso comporta anche la cessazione degli effetti civili, tra cui l'obbligo al pagamento degli alimenti, fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo.

Per la legge italiana deve trascorrere un periodo minimo di 3 anni dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Tuttavia in alcuni casi (impotenza, attentato alla vita dell'altro coniuge, condanna penale

per specifici reati, etc.) pure elencati all'art. 3 della Legge 898/1970 è possibile chiedere il divorzio senza passare per la fase intermedia della separazione.

35.

COSA POSSO FARE CONTRO LA SENTENZA DI DIVORZIO?

Come per tutti i giudizi di primo grado è prevista la possibilità di un riesame nel merito della trattazione svolta e della decisione assunta in sentenza: l'impugnazione del provvedimento del Tribunale si fa proponendo appello avanti il Giudice di secondo grado (la Corte d'Appello.)

La sentenza di divorzio non è irrevocabile. Se sopraggiungono giustificati motivi, infatti, il Tribunale può modificare le statuizioni sull'assegno e sull'affidamento dei figli.

Si dice, pertanto, che in diritto di famiglia non si forma mai il giudicato definitivo.

Come nell'impugnativa della sentenza di separazione, anche questa attività può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato, in presenza dei requisiti di legge.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

36.

DOPO LA SENTENZA DI DIVORZIO POSSO RISPOSARMI SUBITO?

Gli uomini possono risposarsi subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Le donne invece devono attendere 300 giorni dalla pronuncia di divorzio (è il c. d. lutto vedovile o tempus lugendi che mira ad evitare difficoltà nell'attribuire la paternità ad eventuali figli che dovessero nascere); ciò a meno che il divorzio non sia stato pronunciato per impotenza a generare di uno dei coniugi (cfr. art.89 cod. civ.)

37.

MA IL DIVORZIO NON ANNULLA IL MATRIMONIO RELIGIOSO?

No, il divorzio scioglie solamente il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del matrimonio religioso.

Per la Chiesa il matrimonio religioso continua però a produrre i suoi effetti fino a che questo non venga dichiarato nullo o annullato da un organo giudiziario ecclesiastico (Tribunale Ecclesiastico Regionale o Sacra Rota).

La Chiesa Cattolica e le altre religioni concordatarie non riconoscono alcuna efficacia alle sentenze dei Tribunali della Repubblica in materia di matrimonio religioso.

Anche davanti ai tribunali ecclesiastici cattolici è ammesso il gratuito patrocinio a favore dei non abbienti.



Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina della separazione e del divorzio con l'assistenza del patrocinio a spese dello Stato.

Per scaricare gratis in formato E- book (PDF) e consultare la **"Guida breve al Gratuito Patrocinio"** clicca [**QUI**](#).

Ricordate che, per non commettere errori che complichino la gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato o, in mancanza, al consiglio dell'ordine degli avvocati della propria città.

Avv. Alberto A. Vigani

Ti ringrazio per aver scaricato questo manuale ed aver quindi permesso la diffusione e la conoscenza dell'istituto del "Patrocinio a spese dello Stato".

Ricorda: prima di iniziare il Tuo procedimento di separazione o divorzio, consensuale o giudiziale che sia, verifica sempre se sei nelle condizioni per avere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.



Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocatogratis.com

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale: <http://www.avvocatogratis.com>